

ATTIVITA' RICETTIVA DI BED & BREAKFAST *

*Per la definizione vedi art. 21, L.R. Umbria n. 8/2017, come riportato all'allegato A
Segnalazione certificata di inizio attività

ALLO SPORTELLO UNICO ASSOCIATO ATTIVITA' PRODUTTIVE EDILIZIA
presso il Comune di _____ (ubicazione immobile)

II/La sottoscritto/a

cognome		nome	
luogo di nascita		provincia o stato estero di nascita	data di nascita
codice fiscale		cittadinanza	sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
comune di residenza		provincia o stato estero di residenza	C.A.P.
via, viale, piazza, ecc.		numero civico	telefono
PEC			

Trasmette segnalazione certificata di inizio dell'attività ricettiva di BED AND BREAKFAST artt. 11, 86 e 92 TULPS, R.D. 773/1931; art. 19, L. 241/1990 s.m.i.; l.r. Umbria n. 8/2017 e s.m.i.; r.r. Umbria n° 8/2018 e DGR Umbria 4 febbraio 2019 n° 100

DA SVOLGERE IN FORMA:

- IMPRENDITORIALE** e quindi con esercizio in forma continuativa in non più di 5 camere con un massimo di 10 posti letto, iscritto alla CCIAA di _____ con c.f./ P.IVA n. _____
- NON IMPRENDITORIALE** e quindi con svolgimento in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più di 3 camere con un massimo di 6 posti letto –
(NB qualora l'attività, sia in forma imprenditoriale che non, si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno 2 servizi igienici)

Indirizzo della struttura ricettiva (NB l'attività deve essere svolta all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare)

comune		C.A.P.	
via, viale, piazza, ecc.		numero civico	
dati catastali	categoria	classe	sezione
			foglio
			mappale
			Subalterno

Denominazione

Apertura:

annuale dal _____ al _____ e dal _____ al _____ di ogni anno

Polizza assicurativa

II/La sottoscritto/a dichiara di aver stipulato, ex art. 36, comma 6, l.r. n. 8/2017, la seguente polizza assicurativa di responsabilità civile nei confronti del cliente, impegnandosi a comunicarne annualmente il rinnovo

estremi polizza	
scadenza polizza	

Il presente modello oltre che a mezzo posta può essere presentato tramite l'Ufficio Protocollo:

- del Comune di Ficulle, Via Castel Maggiore n° 1 o tramite PEC all'indirizzo comune.ficulle@postacert.umbria.it
- del Comune di Fabro, Piazza Carlo n° 1 o tramite PEC all'indirizzo comune.fabro@postacert.umbria.it

II/La sottoscritto/a dichiara:

- 1 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal combinato disposto degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., R.D. 773/1931 e s.m.i., così come riportati all'allegato A alla presente modulistica;
- 2 che non ricorrono nei propri confronti, oltretutto nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia – vd all.to A);
- 3 di essere in possesso dei requisiti in materia di pubblica sicurezza;
- 4 di essere in possesso e di rispettare - relativamente alla struttura ricettiva:
 - le norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi;
 - dei prescritti requisiti e/o titoli di carattere sanitario;
 - i regolamenti edilizi e le normative vigenti in materia; in particolare si dichiara che:
 - è stato rilasciato dal Comune di _____ certificato di abitabilità/agibilità/autorizzazione all'uso n. _____ del _____;
 - l'agibilità è stata attestata con le modalità di cui all'art. 138, terzo comma, della L.R. 21/01/2015, n. 1, in quanto l'intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono in possesso della ricevuta prot. n° _____ del _____ di avvenuta presentazione al SUPAE di tutta la documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo, corredata dalla medesima documentazione presentata, senza aver ricevuto da parte del Comune la comunicazione di irricevibilità entro i dieci giorni previsti dal secondo comma dello stesso articolo, o atto equipollente;
 - è stato presentato al Comune di _____ in data _____ prot. n. _____ la dichiarazione che tiene luogo dell'agibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 137, comma 3, della L.R. 21/01/2015, n. 1, o atto equipollente;
 - il fabbricato è stato realizzato in data antecedente all'entrata in vigore del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, normativa che prevede il rilascio dell'agibilità, ma conforme alle norme costruttive all'epoca vigenti nonché a quelle di sicurezza impiantistica successivamente approvate;
 - le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro
 - le norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso *(NB: ai sensi dell'art. 21, c.4 l.r. 8/2017 i B&B conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative, mentre ai sensi dell'art. 8, c. 6 del r.r. 8/2018 la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria)*
 - i requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli esercizi di affittacamere così come indicati alla tabella E allegata alla R.R. n. 8/2018, riportata all'allegato B alla presente modulistica
 - dei prescritti requisiti e/o titoli di carattere sanitario, in particolare ai sensi dell'art. 15, terzo comma, del r.r. 8/2018 presenta in allegato la Notifica dell'Attività Alimentare ex Reg. CE n. 852/2004;
- 4 che la struttura di cui al presente atto ha la seguente CAPACITÀ RICETTIVA:

Ricettività totale

Camere/suite _____ **Letti** _____ **Bagni privati e riservati** _____ **Bagni comuni** _____

Numero camera	Pia-no	Tipo camera/suite ¹	Numer o letti	Bagni			Accessibil e div. abili
				privato	riservato	senza	
1							
2							
3							
4							
5							

Il **bagno privato** è posto all'interno della camera.

Il **bagno riservato** è posto all'esterno della camera, nelle immediate vicinanze, ed è ad uso esclusivo dei clienti di una sola camera.

Suite: ai sensi dell'art. 7, RR 8/2018, "assumono la definizione di suite le camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati".

Letti: nel numero dei posti letto non devono essere considerati gli eventuali letti aggiunti che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2018, possono essere aggiunti solo in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. I letti aggiunti devono essere rimossi al momento della partenza del cliente.

1: camera singola, doppia, tripla, quadrupla, oltre quattro letti e suite

Allega:

- modello dettaglio struttura compilato in ogni sua parte conforme all'all. 12 -13 alla D.G.R. 4/02/2019 n° 100;
- copia del documento d'identità in corso di validità del firmatario;
- notifica sanitaria (art. 6 Reg. CE n. 852/2004)
- copia di idoneo permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
- planimetria dei locali a firma di tecnico abilitato
- altro (indicare) _____

data _____

firma anche a titolo di autodichiarazione/autocertificazione

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici a norma dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 4, D. Lgs. n. 159/2011 (Soggetti destinatari)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E' finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

Art. 67, D. Lgs. n. 159/2011 (Effetti delle misure di prevenzione)

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) omissis; c) omissis;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) omissis;

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi.....

4. omissis 5. omissis 6. omissis 7. omissis

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale

Art. 21 (Bed and Breakfast)

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.

3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;

b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.

4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

TABELLA E (Art. 3, comma 4)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI BED AND BREAKFAST

SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Cassetta medica di pronto soccorso
8. Servizio di ricevimento
9. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana
11. Pulizia quotidiana delle camere. *“A tutela dell'ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente”*
12. Servizio di prima colazione a cura del gestore

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile
2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
3. Bagno completo (almeno due quando l'attività è svolta in più di una camera) con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente e chiamata d'allarme
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, tappetino, materiale d'uso per l'igiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti igienici
5. Riscaldamento
6. Cassetta medica di pronto soccorso
7. Fornitura costante di energia elettrica
8. Servizio di prima colazione a cura del gestore
9. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore
10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore

Art. 36 Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.
2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.
3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.
4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.
7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

Ulteriori notizie utili in merito agli obblighi di cui all'art. 36

I titolari delle strutture ricettive sono soggetti all'obbligo di comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S. ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 773/1931 e del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, attraverso l'iscrizione al portale <https://alloggiativeweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/>. Sono inoltre soggetti all'obbligo di comunicazione a fini statistici, sia del dettaglio della ricettività sia del movimento ospiti (rilevazioni IST-00138 e IST-00139 del Piano Statistico Nazionale), secondo modalità e tempi indicati all'art. 36, commi 4 e 5, LR 8/2017. La Regione Umbria, a tale scopo, mette gratuitamente a disposizione degli utenti idoneo applicativo telematico <https://turismatica.regione.umbria.it>, il cui accesso avviene attraverso la piattaforma regionale dei Servizi On Line LoginUmbria. A tale proposito si ricorda che la non ottemperanza all'obbligo di comunicazione a fini statistici nei termini previsti comporta la comminazione della sanzione indicata all'art. 39, c. 11, LR 8/2017, che testualmente recita: "Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all' articolo 36, comma 5 , è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00".

Art. 109 del TULPS

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il titolare è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di legge e di regolamento inclusi quelli di cui all'art. 36, LR n. 8/2017.

AGGIORNAMENTO DELL'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione dell'art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati da lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell'istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono. Si tratta di un'informativa sintetica, per quanto non espressamente previsto dalla presente informativa si rimanda all'informativa generale reperibile direttamente alla sezione privacy del sito ufficiale degli enti in associazione.

I dati da Lei forniti saranno trattati dal personale in servizio presso il Servizio Associato di Polizia Locale, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l'accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell'Amministrazione procedente ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Soggetto designato per il trattamento dei dati è il responsabile del servizio Cap. Maurizio Stollo

I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all'autorità Garante per proporre reclamo.

Troverà un'informativa completa ed aggiornata:

- per il Comune di Ficulle al seguente indirizzo: <http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html>
- per il Comune di Fabro al seguente indirizzo: <http://www.comune.fabro.tr.it/AreeTematiche.asp/D0701=83>

Bed & Breakfast – Gestione imprenditoriale

Allegato 12



Umbria

cuore verde d'Italia

DETTAGLIO STRUTTURA

(Art. 35 LR n. 8/2018)

Denominazione _____

Tipologia _____ Classificazione (1) _____ -

Indirizzo _____ Frazione _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Recapiti telefonici _____ Fax _____

Email _____

Sito web _____

Impresa Titolare _____

Legale rappresentante _____

P.IVA _____ PEC _____

Ricettività totale

Unità (2) _____ Letti (3) _____ Bagni privati e riservati (4) _____ Bagni comuni (5) _____

Riepilogo ricettività complessiva

Camere	Con bagno privato	Con bagno riservato	Senza bagno	Totale camere	Totale letti
Camera singola					
Camera doppia					
Camera tripla					
Camera quadrupla					
Camera a più di 4 letti					
Suite (6)					
Totali					

Dettaglio ricettività

Tipo di unità (7)	Piano	Numero unità	Nome (eventuale)	Letti	Bagni	Accessibile div. abili

N.B. In ciascuna riga sono indicati i dati identificativi di ogni singola unità, aggiungendo le righe necessarie



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it

Bed & Breakfast – Gestione imprenditoriale

Allegato 12

Segue Dettaglio Struttura



Umbria

cuore verde d'Italia

Denominazione _____

Tipologia _____

Comune _____

Caratteristiche (8)

In centro storico	<input type="checkbox"/>
In area urbana	<input type="checkbox"/>
In periferia	<input type="checkbox"/>
In campagna	<input type="checkbox"/>
Riva lago	<input type="checkbox"/>
Vista lago	<input type="checkbox"/>


Servizi

Accessibile ai diversamente abili	<input type="checkbox"/>
Animali ammessi	<input type="checkbox"/>
Ammessi solo animali piccola taglia	<input type="checkbox"/>
Parcheggio	<input type="checkbox"/>
Servizio transfert	<input type="checkbox"/>
Wi-Fi	<input type="checkbox"/>
Aria condizionata	<input type="checkbox"/>
Spazi per convegni	<input type="checkbox"/>
Ristorante	<input type="checkbox"/>
Servizio di ristorazione/catering	<input type="checkbox"/>
Centro benessere	<input type="checkbox"/>
Piscina	<input type="checkbox"/>
Area giochi per bambini	<input type="checkbox"/>
Maneggio	<input type="checkbox"/>
Biciclette e/o Mountain bike	<input type="checkbox"/>



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it



Umbria

cuore verde d'Italia

ANNOTAZIONI

Il Bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Il soggetto titolare dell'attività di Bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura (LR 8/2017, art. 21, commi 1 e 2)

La gestione in forma imprenditoriale è svolta in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici (LR 8/2017, art. 21, c. 3, lett. a)).

Gli esercizi di Bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative (LR 8/2017, art. 21, c. 4).

(1) **Classificazione**

Gli esercizi di Bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E) – Sezione 1 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 4).

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6)

(2) **Unità**

Il termine "unità" comprende sia le camere che le suite

La superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria (RR 8/2018, art. 8, comma 6)

(3) **Letti**

Nel numero dei posti letto non devono essere considerati gli eventuali Letti aggiunti che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2018, possono essere aggiunti solo in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. I letti aggiunti devono essere rimossi al momento della partenza del cliente.

(4) **Bagni privati e riservati**

Il bagno privato è posto all'interno della camera.

Il bagno riservato è posto all'esterno della camera, nelle immediate vicinanze, ed è ad uso esclusivo dei clienti di una sola camera.

(5) **Bagni comuni**

I bagni comuni sono fruibili dai clienti di più camere non servite da bagno privato o riservato, nel numero e con i requisiti indicati al punto 3. della Tabella E) allegata al RR 8/2018.

(6) **Suite**

Ai sensi dell'art. 7, RR 8/2018, "assumono la definizione di suite le camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati".

(7) **Tipi di unità:**

- (1) Camera singola con bagno privato
- (2) Camera singola con bagno riservato
- (3) Camera singola senza bagno
- (4) Camera doppia con bagno privato
- (5) Camera doppia con bagno riservato
- (6) Camera doppia senza bagno
- (7) Camera tripla con bagno privato
- (8) Camera tripla con bagno riservato
- (9) Camera tripla senza bagno
- (10) Camera quadrupla con bagno privato
- (11) Camera quadrupla con bagno riservato
- (12) Camera quadrupla senza bagno
- (13) Camera oltre 4 letti con bagno privato
- (14) Camera oltre 4 letti con bagno riservato
- (15) Camera oltre 4 letti senza bagno
- (16) Suite

(8) **Caratteristiche**

Le caratteristiche individuano una specifica localizzazione della struttura e saranno utilizzate ai fini di analisi statistica. La scelta è multipla, ma si invita a non duplicare le informazioni. Ad esempio, "Centro storico" è alternativo a "In area urbana", "Riva lago" può essere contestuale a "In area urbana"; "In periferia" è diverso da "In campagna".



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia

www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it

Bed & Breakfast – Gestione non imprenditoriale

Allegato 13



Umbria

cuore verde d'Italia

DETTAGLIO STRUTTURA

(Art. 35 LR n. 8/2018)

Denominazione _____

Tipologia _____ Classificazione (1) _____ -

Indirizzo _____ Frazione _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

Recapiti telefonici _____ Fax _____

Email _____

Sito web _____

Titolare _____

Codice fiscale _____ P. IVA (2) (eventuale) _____

Ricettività totale

Unità (3) _____ Letti (4) _____ Bagni privati e riservati (5) _____ Bagni comuni (6) _____

Riepilogo ricettività complessiva

Camere	Con bagno privato	Con bagno riservato	Senza bagno	Totale camere	Totale letti
Camera singola					
Camera doppia					
Camera tripla					
Camera quadrupla					
Camera a più di 4 letti					
Suite (7)					
Totali					



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it

Bed & Breakfast – Gestione non imprenditoriale

Allegato 13

Segue Dettaglio Struttura



Umbria

cuore verde d'Italia

Denominazione _____

Tipologia _____

Comune _____

Dettaglio ricettività

Tipo di unità (8)	Piano	Numero unità	Nome (eventuale)	Letti	Bagni	Accessibile div. abili

N.B. In ciascuna riga sono indicati i dati identificativi di ogni singola unità

Caratteristiche ⁽⁹⁾

In centro storico
 In area urbana
 In periferia
 In campagna
 Riva lago
 Vista lago



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia
www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it



Umbria

cuore verde d'italia

ANNOTAZIONI

Il Bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

Il soggetto titolare dell'attività di Bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura (LR 8/2017, art. 21, commi 1 e 2)

La gestione in forma non imprenditoriale è svolta in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici (LR 8/2017, art. 21, c. 3, lett. b)).

Gli esercizi di Bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative (LR 8/2017, art. 21, c. 4).

(1) **Classificazione**

Gli esercizi di Bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E) – Sezione 2 allegata al Regolamento Regionale 8/2018, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi (RR 8/2018, art. 3, comma 4).

La classificazione ha validità quinquennale e decorre dal 1° gennaio 2019 (RR 8/2018, art. 29). Per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua (RR 8/2018, art. 6)

(2) **Partita IVA**

Indicare l'eventuale Partita IVA aperta presso l'Agenzia delle Entrate per la specifica categoria dell'ospitalità.

(3) **Unità**

Il termine "unità" comprende sia le camere che le suite

La superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria (RR 8/2018, art. 8, comma 6)

(4) **Letti**

Nel numero dei posti letto non devono essere considerati gli eventuali Letti aggiunti che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 8/2018, possono essere aggiunti solo in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. I letti aggiunti devono essere rimossi al momento della partenza del cliente.

(5) **Bagni privati e riservati**

Il bagno privato è posto all'interno della camera.

Il bagno riservato è posto all'esterno della camera, nelle immediate vicinanze, ed è ad uso esclusivo dei clienti di una sola camera.

(6) **Bagni comuni**

I bagni comuni sono fruibili dai clienti di più camere non servite da bagno privato o riservato, nel numero e con i requisiti indicati al punto 3. della Tabella E) - Sezione 2 allegata al RR 8/2018.

(7) **Suite**

Ai sensi dell'art. 7, RR 8/2018, "assumono la definizione di suite le camere composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati".

(8) **Tipi di unità:**

- (1) Camera singola con bagno privato
- (2) Camera singola con bagno riservato
- (3) Camera singola senza bagno
- (4) Camera doppia con bagno privato
- (5) Camera doppia con bagno riservato
- (6) Camera doppia senza bagno
- (7) Camera tripla con bagno privato
- (8) Camera tripla con bagno riservato
- (9) Camera tripla senza bagno
- (10) Camera quadrupla con bagno privato
- (11) Camera quadrupla con bagno riservato
- (12) Camera quadrupla senza bagno
- (13) Camera oltre 4 letti con bagno privato
- (14) Camera oltre 4 letti con bagno riservato
- (15) Camera oltre 4 letti senza bagno
- (16) Suite

(9) **Caratteristiche**

Le caratteristiche individuano una specifica localizzazione della struttura e saranno utilizzate ai fini di analisi statistica. La scelta è multipla, ma si invita a non duplicare le informazioni. Ad esempio, "Centro storico" è alternativo a "In area urbana", "Riva lago" può essere contestuale a "In area urbana"; "In periferia" è diverso da "In campagna".



Regione Umbria

Servizio Turismo Commercio Sport e Film Commission, Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia

www.regione.umbria.it – turismo@regione.umbria.it